



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FOGGIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BORTONE	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LA TORRE	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAIONE	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2738/11
depositato il 02/09/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 043 2011 00085867 51 I.V.A. 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA
FUTURA PROGETTI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
VIA ISONZO N. 4 71121 FOGGIA.FG

difeso da:

[Redacted]

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. EQUITALIA ETR S.P.A.
VIA PORTOGALLO, 10 71100 FOGGIA FG

difeso da:

[Redacted]

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2738/11

UDIENZA DEL

26/03/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

191/04/12

PRONUNCIATA IL:

28.03.12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

13.05.12

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Dott. Vittorio MARINACCIO)

MW

Fatto e svolgimento del processo – Il 09/06/2011 L'Equitalia E.t.r. S.p.A notificava alla "~~Equitalia Sud S.p.A.~~" cartella di pagamento di importo complessivo pari ad € 53.760,95 per IVA interessi e sanzioni conseguente a ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione di Foggia a seguito controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72, sulla base della dichiarazione Mod. Unico/2009 per l'anno d'imposta 2008.

Avverso la cartella di pagamento il sig. ~~Giuseppe Cascone~~, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della "~~Equitalia Sud S.p.A.~~", proponeva ricorso all'Equitalia E.t.r. S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate – Direzione di Foggia, rappresentato e difeso dal dott. Mallardo Mario.

Per i motivi di seguito indicati eccepiva la contribuente l'inesistenza giuridica dell'atto riscossivo: l'Equitalia si era limitata all'invio della cartella a mezzo posta senza il tramite di un intermediario abilitato e senza il rispetto delle formalità prescritte dalla legge; l'assenza della firma del legale rappresentante dell'agente della riscossione sulla cartella esattoriale impugnata; l'omessa compilazione della relata di notifica in violazione del combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73 ed I della Legge n. 890/1982; la nullità della cartella per carenza di motivazione perché non indicava con chiarezza i titoli degli importi iscritti a ruolo.

Chiedeva, per questo, la ricorrente, previa sospensione dell'atto, l'annullamento della cartella e la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Foggia – si costituiva in giudizio in data 14/11/2011 e sottolineava che in esito ai versamenti effettuati iscriveva a ruolo la differenza d'imposta sul valore aggiunto non versata spontaneamente pari ad € 12.301,00 oltre agli interessi e sanzioni dovute per i tardivi versamenti periodici effettuati dalla società in questione.

Sostenendo, poi, l'assenza di valida motivazione legittimante la sospensione chiedeva l'Ufficio nel merito il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

L'Equitalia Sud S.p.a., già Equitalia E.t.r. S.P.A., si costituiva in giudizio in data 21/02/2012 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Normanno, affermando la legittimità del proprio operato e delle procedure per la redazione dell'atto impugnato.

Sosteneva che le eccezioni relative all'illegittimità della notifica della cartella erano infondate in quanto l'art. 26 del DPR 602/73 al primo comma prevedeva la possibilità di notificare la cartella

esattoriale anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Aggiungeva, poi, che tale tipo di notifica escludeva la redazione di apposita relata di notifica.

Sottolineava, inoltre, che la cartella aveva raggiunto il suo scopo, stante la difesa approntata dalla ricorrente, con conseguente impossibilità di pronunciare la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

Chiedeva per questo l'Agente della riscossione di rigettare l'opposizione intrapresa nei suoi confronti e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza dell'22/02/2012 il Collegio, avendo rilevato che dall'esame degli atti sussistevano il periculum in mora ed il fumus boni iuris, accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Con memorie illustrative depositate in data 16/03/2012 la società ricorrente ribadiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto predisposta da soggetto non abilitato ed allegava diverse copie di sentenze di questa Commissione Tributaria tutte aventi ad oggetto atti accertativi del tutto analoghi al caso in questione e che avevano accolto i ricorsi prodotti dai contribuenti.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, letti gli atti processuali, che il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che, la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, atteso che la stessa notifica è avvenuta a mezzo posta direttamente dal concessionario e non dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del DPR n. 602/73.

È opportuno chiarire che la problematica relativa all'esatta interpretazione dell'art. 26 DPR n. 602/73 si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi sostanziali (cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva...) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario (Cass. S.U. sentenza n. 14294/2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate, così dette notifiche dirette, costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria, con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

Per comprendere i diversi orientamenti in materia è necessario evidenziare che l'art. 26, primo comma, è stato modificato nel corso degli anni ed ha avuto la seguente formulazione giuridica:

- a) nel primo periodo, dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno, ha tassativamente previsto che "la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento...";
- b) successivamente dal 1° luglio 1999 all'8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte

dall'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 46/99, e dal 9 giugno 2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, co. 1, lett. c) D.Lgs. n. 193/2001, ha cancellato il predetto inciso di cui al punto a) e, di conseguenza, ha previsto che fosse fatta soltanto dai soggetti tassativamente indicati nell'art. 26 comma 1, prima parte.

L'intenzione ed il significato proprio delle parole del legislatore mostrano con chiarezza la volontà di escludere, a far data dal 1° luglio 1999 l'esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che ci si occupa, in presenza di notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, essendo stata omessa l'attività dei soggetti abilitati, la stessa altro non è che una semplice comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione, rendendo così la notifica inesistente.

Tale convinzione è supportata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 563 del 21/01/1994 dove i giudici di legittimità hanno ribadito che la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile e che la stessa è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalità precisamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente, senza quindi possibilità di sanatoria.

Sul punto questo Collegio non ignora la sentenza della Cassazione n. 14327 del 19/06/2009 citata da Equitalia nelle sue controdeduzioni.

Si osserva che la stessa risulta emessa in relazione ad un caso in cui:

1. era (o comunque venne ritenuta) ancora vigente la vecchia formulazione dell'art. 26 DPR 602/73 (precisamente richiamata nella stessa sentenza) che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera dell'esattore, previsione, come già detto, eliminata con provvedimento di legge nell'anno 1999;
2. la controparte lamentava il difetto di notifica per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia da lui ricevuta, omissione questa comportante la non identificazione del soggetto ricevente e quindi la semplice causa di nullità sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

Diversa cosa è la notifica eseguita, nel caso che ci occupa, da soggetto non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile, della quale la Corte non pare che si sia occupata con la sentenza innanzi

citata.

L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l'esame delle restanti censure sollevate.

La peculiare complessità della questione integra giusti motivi per compensare integralmente tra le parti gli oneri della procedura.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Foggia, il 28/03/2012.

Il Relatore
dott. La Torre Donato



Il Presidente
dott. Bortone Filippo



